

**TRIBUNALE DI VELLETRI**

N. *omissis* R.G. Trib.

Il Giudice, dott. Renato Buzi, a scioglimento della riserva assunta, sulla richiesta *ex art.* 648 c.p.c., così provvede,

**PREMESSO**

- che il presupposto per la concessione della provvisoria esecutorietà *ex art.* 648 c.p.c. è che l'opposizione non sia fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- che, preliminarmente, necessita però rivalutare, a contraddittorio instaurato, tenendo conto delle contestazioni dell'opponente e delle regole del procedimento ordinario relativamente alla prova scritta, la fondatezza della pretesa del creditore;
- che il diritto della banca ingiungente risulta fondato su prova scritta, avendo l'istituto di credito prodotto in originale: contratto di conto corrente n. *omissis*; contratto di apertura di credito; fideiussione rilasciata da *omissis*; estratto autentico *ex art.* 50 D. lgs. 385/1993; estratto conto analitico e completo; lettere di messa in mora (cfr. documenti prodotti dalla banca nel fascicolo di opposizione);
- che, come discorso di carattere generale, in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "*ad substantiam*", per il perfezionamento dell'accordo è sufficiente la produzione in giudizio del contratto su iniziativa del contraente che non l'ha sottoscritto al fine di invocare l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti (cfr. Cass. 12711/14);
- che, nella specie, la banca ha depositato i suddetti contratti bancari sottoscritti dal debitore principale (cfr. documenti 1-2 del fascicolo monitorio);
- che, in ogni caso, il requisito della forma scritta del contratto *ex art.* 117 TUB è rispettato ove esso sia redatto per iscritto, mentre è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, non necessitando la sottoscrizione anche del funzionario della banca, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dell'istituto di credito (cfr. Cass. S.U. 898/18);
- che l'istituto di credito intimante ha dato contezza delle operazioni contabili e delle partite di dare e avere da cui deriva il credito fatto valere in via monitoria;
- che le risultanze di conto corrente bancario, avendo efficacia fino a prova contraria, possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni;
- che le censure mosse da parte opponente risultano invece generiche e non fondate su prova scritta;
- che, riguardo al credito esatto in via monitoria, le doglianze dei citanti sulla misura degli interessi e della loro capitalizzazione sono contraddette dall'espressa previsione degli stessi nei contratti (completi di tutte le pattuizioni economiche prescritte dalla legge e regolarmente sottoscritti dal debitore principale), disciplinanti anche le modalità relative alla rispettiva contabilizzazione (cfr. documenti 1 e 2 del fascicolo di opposizione); che alcuna prova è stata fornita su errati addebiti di interessi, commissioni o remunerazioni non dovute; che non sono state concretamente indicate somme illecitamente imputate; che non sono stati forniti elementi da cui evincere la concreta violazione -nella tenuta del conto corrente- delle

*Ordinanza, Tribunale di Velletri, Giudice Renato Buzi, del 20 settembre 2018*

prescrizioni imposte dalla delibera CICR 9/2/2000 e ss.mm. riguardo alla clausola anatocistica;

- che, riguardo alle obbligazioni del garante, la fideiussione presenta la sottoscrizione dell'intimato e reca l'importo massimo garantito (€ 75.000,00); che la polizza fideiussoria prevede espressamente la deroga al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 6); che non risultano ipotizzabili violazioni degli obblighi informativi nei confronti del fideiussore, stante il dettato contrattuale (art. 5), da cui si evince come gravasse sul garante l'obbligo di informarsi, anche presso la banca, sull'andamento del conto e sulle condizioni patrimoniali del debitore garantito (cfr. documento 3 del fascicolo di opposizione);

- che, in merito al disconoscimento della documentazione bancaria e delle relative sottoscrizioni, esso, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, come invece operato dagli oppositori nella fattispecie (cfr. Cass. 12448/12; Cass. 1537/18); in avanti, il disconoscimento, oltre a non essere stato effettuato in modo chiaro e specifico, non contiene un'articolata dichiarazione di diversità della copia all'originale e delle sottoscrizioni apposte (arg. ex Cass. 7775/14); inoltre, le firme ascritte a *omissis* nei contratti da esso disconosciuti appaiono molto simili a quelle (certamente riferibili all'eccipiente) contenute nella sua carta di identità (cfr. documento sub 15 prodotto dalla banca opposta), nei documenti sottoscritti e prodotti ai funzionari dell'U.T.C. del Comune *omissis* (cfr. documenti sub 12 prodotti dalla banca opposta) e negli atti notarili prodotti dall'istituto di credito (cfr. documenti sub 16-21 prodotti dalla banca opposta); infine, il disconoscimento deve essere coerente con la linea difensiva adottata, mentre, nel caso concreto, i citanti, dopo aver genericamente effettuato il disconoscimento in esame, hanno proposto eccezioni relative al merito del rapporto di credito che invece non avrebbero avuto alcun interesse a sollevare se non avessero effettivamente assunto l'obbligo di pagamento;

- che, compendiando, discende come il disconoscimento sia allo stato privo di qualsivoglia effetto giuridico;

- che, in conclusione, i citanti, pur lamentando l'applicazione di condizioni sfavorevoli alla correntista e al garante nel corso del rapporto, hanno omesso di fornire prova scritta di quel che deducono;

- che, quindi, deve accogliersi l'istanza della banca opposta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo gravato, perché l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione, cosa difettando dei presupposti di legge richiesti dall'art. 648 c.p.c.;

**P.Q.M.**

visto l'art. 648 c.p.c., dichiara provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.

Si comunichi.  
Velletri, 20/9/2018

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*